

Norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze

- Visto il R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275
- vista la Legge 25 aprile 1938, n. 897
- visto il D. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137

il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze ha disposto di adottare il seguente regolamento:

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

ART. 1

Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni previste dal DLL 382/44, svolge i compiti istituzionali presso enti pubblici e privati a tutela della professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

Il Consiglio inoltre segnala al Consiglio Disciplinare appositamente costituito le infrazioni alla Deontologia Professionale.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni in disponibilità all'Ordine e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e la previsione di spesa dell'anno successivo.

Il Consiglio stabilisce il valore economico della tassa annuale per l'iscrizione nell'Albo, che comprenda anche il contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nonché l'importo della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità delle specifiche, e dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni ed i pareri di cui sopra.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore degli enti previdenziali di categoria e salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, nessun pagamento, oltre quelli previsti dal presente articolo, può essere imposto agli iscritti all'Albo.

Il Consiglio, nel rispetto del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275. esercita altresì le seguenti funzioni:

1. segnala i Periti Industriali chiamati a far parte delle commissioni di pubbliche amministrazioni, enti o organizzazioni di carattere locale;
2. segnala i Periti Industriali a comporre, in rappresentanza della categoria, al M.I.U.R. per la

- designazione dei componenti della Commissione per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale;
3. favorisce, anche attraverso Enti preposti alla Formazione in conformità al Regolamento Nazionale della Formazione Continua, il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
 4. demanda alla valutazione ed al giudizio vincolante della Commissione Disciplinare, l'applicazione del regolamento deontologico;
 5. demanda alla valutazione di un Revisore Contabile, eletto dal Consiglio e di cui al successivo art. 9, la valutazione degli atti economici e di bilancio;
 6. promuove la partecipazione degli iscritti ai percorsi universitari per il conseguimento delle lauree triennali nei modi e con i mezzi che verranno ritenuti utili di volta in volta;
 7. il Presidente decade dalla nomina del nuovo Consiglio eletto dall'Assemblea. Il decano convoca in prima seduta ordinaria il Consiglio di nuova nomina per le consegne.

TITOLO SECONDO – DELL'ASSEMBLEA

ART. 2

Per l'organizzazione formale delle Assemblee si fa riferimento al D.LL 23 novembre 1944, n. 382.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale sarà inviato a mezzo PEC e/o e-mail con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data stabilita. L'Assemblea sarà validamente costituita se in prima convocazione interverrà la metà più uno degli iscritti, mentre in seconda convocazione se interverrà almeno un quarto degli iscritti. La presenza degli iscritti in Assemblea non ammette deleghe. Le deliberazioni saranno valide a maggioranza assoluta degli intervenuti. Annualmente, entro 180 giorni dall'inizio dell'anno, verrà convocata con le medesime modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, la prima Assemblea annuale degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, nella quale il Tesoriere presenterà il bilancio corredato della nota redatta dal Revisore Contabile. Entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno dovrà essere convocata, con le medesime modalità, la seconda Assemblea annuale degli iscritti per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, nella quale il Tesoriere presenterà il bilancio corredato della nota redatta dal Revisore Contabile.

Dopo ciascuna Assemblea, relativi bilanci approvati, saranno resi disponibili on-line a tutti gli iscritti. Nel corso di ciascuna Assemblea sarà illustrato dal Presidente e/o dalle altre cariche del Consiglio Direttivo, lo stato delle attività condotte dall'Ordine e l'eventuale stato di attuazione del programma – se esistente - del Consiglio Direttivo.

TITOLO TERZO - DEL PRESIDENTE

ART. 3

E' Presidente del Consiglio Direttivo il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti da parte

dei componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due candidati, dei due il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

In caso di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Presidente ha la facoltà di convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo giudichi opportuno, ovvero quando almeno un terzo dei Consiglieri lo richiedano per scritto.

In via ordinaria compila ad inizio anno il calendario delle riunioni, per almeno due riunioni al mese, con esclusione dei periodi feriali.

La comunicazione di convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere effettuata per e-mail e dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora nonché l'ordine del giorno della seduta.

La pubblicazione dei verbali e lo svolgimento del Consiglio Direttivo dovranno essere gestiti, nel caso di argomenti delicati, nel pieno rispetto della privacy.

Il Presidente effettua la corrispondenza con i Collegi e Ordini d'Italia, con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, e con tutti gli altri Enti.

TITOLO QUARTO CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 4

Il Consiglio Direttivo formato da un numero di Consiglieri numericamente composti in relazione al numero degli iscritti, eletti dall'Assemblea, accetta ovvero respinge dandone esauriente motivazione, cancellazioni, trasferimenti, nuove iscrizioni o riammissioni all'Albo Professionale ed al Registro dei Praticanti, emette pareri preventivi per l'iscrizione al Registro dei Praticanti, emette pareri di congruità sulle specifiche presentate da Periti Industriali o altri soggetti.

TITOLO QUARTO - DEL VICEPRESIDENTE

ART. 5

Le funzioni di Vice-Presidente non sono previste dalla attuale legislazione e pertanto il Consiglio Direttivo può decidere di nominare, all'occorrenza, un Vice-Presidente nel caso lo ritenesse utile allo svolgimento delle mansioni collegiali e istituzionali.

Il Vice-Presidente non potrà contemporaneamente avere altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo. Per una continua e sempre qualificata rappresentanza negli ambiti istituzionali il Presidente è sostituito in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente (se nominato), dal Segretario o da un delegato da lui indicato con il consenso del Consiglio Direttivo.

TITOLO SESTO - DEL SEGRETARIO

ART. 6

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo convocato in prima seduta ordinaria, fra i componenti del Consiglio stesso.

E' Segretario del Consiglio il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio nella riunione di insediamento, od in caso di parità di voti tra due candidati, dei due, il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Il Segretario, con l'aiuto del personale di Segreteria adempie e presidia tutte le pratiche pertinenti il regolare funzionamento istituzionale dell'Ordine.

ART. 6.1

La Segreteria per tutte le attività amministrative che riguardino la notifica ad iscritti per eventuali morosità relative alla quota di iscrizione annuale, potrà aggiungere un costo di euro 20,00 (venti) per ciascuna, a titolo di "spese amministrative", valevoli per l'intera pratica indipendentemente dall'esito della stessa. Tale importo economico sarà aggiunto al debito per morosità.

TITOLO SESTO - DEL TESORIERE

ART. 7

Il Tesoriere adempie a tutte le operazioni bancarie di versamento e di prelevamento, e provvede, anche tramite il personale di segreteria e consulenti esterni, alla registrazione di tutte le partite contabili sui relativi registri.

Con l'ausilio del personale di segreteria e degli eventuali consulenti esterni, provvederà alla redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare all'Assemblea degli iscritti.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, in base alle verifiche effettuate, proporrà la conferma o la variazione della quota annua di iscrizione all'Ordine che sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO SETTIMO – DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 8

L'ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vice-Presidente (se nominato), Tesoriere e Segretario, svolgerà tutte le funzioni istituzionali e costituirà la principale interfaccia con gli altri soggetti e organismi esterni. Esso predisporrà le istruttorie preliminari per i Consigli Direttivi e gestirà direttamente, attraverso il Segretario, tutta l'attività della Segreteria.

TITOLO OTTAVO - DEL REVISIONE CONTABILE

ART. 9

Il Revisore Contabile viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili Enti Locali e viene scelto tra una rosa di tre professionisti di fiducia, a parità di requisiti.

TITOLO NONO – GETTONE DI PRESENZA RIUNIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONE DI REVISIONE CONTABILE

ART. 10

Ai membri del Consiglio spetta una *indennità di carica* onnicomprensiva, escluse le spese effettuate nel corso di impegni Istituzionali trattate più avanti nell'Art. 13, composta dalla somma annuale solare dei gettoni di presenza alle riunioni di Consiglio Direttivo il cui valore è fissato in euro 60,00 (sessanta) cadauno, al netto di I.V.A. e CAP, e comunque fine ad un importo annuale massimo di euro 1.300,00.

A maggior chiarimento, per “indennità di carica onnicomprensiva”, si intendono le attività comprese nella normale funzione istituzionale di Consigliere.

Art. 11

Per le Cariche di Presidente, Segretario, Vice Presidente (se nominato) e Tesoriere saranno riconosciute ulteriori indennità di funzione annuali solari rispettivamente di Euro 1.300,00 - 650,00 - 650,00 e 650,00 al netto di IVA e CAP.

Le indennità di carica di cui agli Art. 10 e 13 saranno pagate in ragione dei dodicesimi di effettiva permanenza in carica, maturante la piena mensilità con interruzione posteriore o uguale al 15° (quindicesimo) giorno del mese di interruzione.

I compensi indicati nell'Art. 10 e 13 saranno posti in pagamento sub ricezione di Notula Professionale.

ART. 12

Viene istituito il Registro delle presenze (RDP) delle riunioni del Consiglio Direttivo, la cui gestione è demandata al Segretario nell'ambito delle normali attività della Segreteria Operativa.

Le assenze dei Consiglieri dalle riunioni del Consiglio Direttivo regolarmente convocato non vedranno maturare il relativo gettone di presenza di cui all'Art. 10, a priori della motivazione. Le assenze dovranno essere anticipate con comunicazione formale alla Segreteria dell'Ordine almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione del Consiglio Direttivo, con l'esclusione di quelle relative agli incarichi Istituzionali già in calendario che, pur non prevedendo l'assegnazione del gettone di presenza di cui all'Art. 10, non saranno trascritte come assenze da conteggiare nel Registro (RDP).

Con n. 3 (tre) assenze consecutive si ritiene sospeso il Consigliere dalla carica al quale verrà notificata la sospensione per le vie formali.

Dopo un colloquio con il Consigliere sospeso per tre assenze consecutive alle Riunioni del Consiglio Direttivo - promosso dal Presidente prima della riunione di Consiglio Direttivo successiva alla terza assenza - lo stesso potrà proporre l'eventuale riammissione, da deliberare nel Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di indisponibilità alla riammissione da parte del Consigliere sospeso che ha maturato tre assenze consecutive, ovvero che il Consiglio non deliberi la riammissione, si procederà all'Elezione di Surroga.

Si procederà direttamente all'Elezione di Surroga nel caso che il medesimo Consigliere, dopo la delibera di riammissione, maturi ulteriori tre assenze consecutive ovvero con il riscontro della metà (del 50%) delle riunioni in capo all'anno solare.

Ogni Consigliere ha il diritto di verificare la propria situazione sul registro delle presenze facendone richiesta al Segretario ovvero alla Segreteria dell'Ordine.

TITOLO DECIMO - RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI

Art. 13

Ai componenti del Consiglio, sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese relative alle incombenze istituzionali mediante esibizione della lista delle stesse, con esclusione delle missioni all'interno della Provincia di Firenze per le quali non è riconosciuto alcun rimborso, indipendentemente dalla durata.

Ed inoltre:

1. A tutti i componenti del Consiglio ovvero al Delegato dal Consiglio, spetta una diaria giornaliera di € 120.00 per ogni giorno di missione fuori la Provincia di Firenze, al netto di IVA e CAP.
2. A tutti i componenti del Consiglio ovvero al Delegato dal Consiglio, spetta una indennità di missione di € 40.00 per ogni missione entro la Provincia di Firenze, al netto di IVA e CAP.
3. Per le spese di vitto e alloggio, sarà riconosciuto al Consigliere o al Delegato dal Consiglio il rimborso delle stesse a piè di lista.
4. Per le spese di viaggio, sarà riconosciuto al Consigliere o al Delegato dal Consiglio il rimborso del costo dei biglietti ordinari delle Ferrovie dello Stato o altro operatore commercialmente equivalente, e per i viaggi aerei il costo del biglietto ordinario in classe turistica.
5. A tutti i Consiglieri o Delegati dal Consiglio Direttivo, fatta salva l'esclusione di cui alle prime righe del presente Art. 13, che a vario titolo svolgono attività fuori la Provincia di Firenze in nome e per conto dell'Ordine saranno comunque rimborsate tutte le spese a piè di lista; gli spostamenti dovranno essere effettuati possibilmente con il mezzo più economico dando libertà di scelta al Consigliere o al Delegato del Consiglio, a propria coscienza e/o effettiva necessità in base ai propri impegni di lavoro, tra il mezzo pubblico più economico o il proprio mezzo di trasporto, per il quale si prevede il riconoscimento del rimborso chilometrico con riferimento alla tariffa media ACI in vigore, con partenza ed arrivo presso la propria sede di lavoro.

6. Le diarie e spese eventualmente sostenute direttamente dal Consigliere e/o da un iscritto delegato dal Consiglio alla partecipazione di eventi di interesse della categoria, dovranno essere portate all'attenzione della Segreteria entro e non oltre 60 gg solari dalla data di maturazione dei corrispettivi

TITOLO UNDICESIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge regolanti la materia e precisamente:

- R.D.L. 11 febbraio 1929, n. 275;
- legge 25 aprile 1938, n. 897;
- D. Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
- Codice Civile e sue disposizioni attuative;
- Codice di procedura civile;
- Delibere del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
- Tutte quelle leggi, decreti, ordinanze, circolari che dovessero interessare la Professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

ART. 14.1

Stante la modifica dell'Art.9 del presente Regolamento, i revisori contabili eventualmente già incaricati, rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 15

Il presente regolamento con le relative modifiche, entra in vigore dal **21/06/2025**, viste le Delibere di modifica n°65, 66 e 68 del 16 maggio 2025 e la successiva Delibera di Approvazione n° 77 del 6 giugno 2025.